

All'esito delle – complesse – indagini preliminari – il Procuratore della Repubblica avanzava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti – fra gli altri – degli odierni imputati Conte Antonio e Alessio Angelo. In fase di udienza preliminare, Conte e Alessio avanzavano richiesta di definizione mediante rito abbreviato.

Amnesso al rito alternativo, le parti concludevano come da verbale.

PREMESSA

La posizione di Conte e di Alessio rileva unicamente in relazione al capo 75 di imputazione. Sia a Conte che ad Alessio non vengono contestate ipotesi associative, o il concorso nella manipolazione di altre partite di calcio del Siena – squadra all'interno della quale ricoprivano rispettivamente il ruolo di allenatore e allenatore in seconda relativamente al Campionato italiano calcio serie B 2010/2011.

La cristallizzazione operata dalla scelta del rito, e la mancanza di eccezione preliminari da parte di entrambi gli imputati – (questione per altro affrontata in sede di discussione sia dal Pm che dalle difese, nel più ampio contesto delle complessive posizioni degli altri coimputati nel presente procedimento) in particolare per quanto riguarda la competenza territoriale – consente a questo Ufficio – in relazione ad evidenti profili di economicità processuale – di trattenere in decisione le relative posizioni.

Si osserva preliminarmente come la contestazione operata dal PM al capo 75) - particolarmente espositiva nelle condotte addebitate – anche in relazione ad “antefatti” alla effettiva “condotta” addebitata, imponga un'analisi differenziata – ravvisandosi di fatto una contestazione “alternativa” a carico degli odierni imputati, individuabile fra la prima e la seconda parte del capo di imputazione.

Si osserva per altro – con una precisazione finale che seguirà sull'effettivo ruolo svolto e i poteri all'interno della compagine sociale – come le posizioni di Conte e di Alessio possano essere trattate congiuntamente, avendo rilievo alla fine per entrambi la “condotta” (si veda se attiva o passiva) dagli stessi tenuta nella riunione tecnica antecedente alla partita Albinoleffe-Siena del 29.5.2011, non essendovi specifiche contestazioni o coinvolgimenti in altre partite del Siena durante il campionato in oggetto, anche se indicate – come “antefatto” rafforzativo - nello stesso capo di imputazione (e ampiamente richiamate nella memoria depositata dall'ufficio del PM).

L'articolata contestazione – avvolgente anche in relazione allo stesso capo di imputazione 75) altre posizioni, impone – in questa sede – di operare un doveroso allineamento fra la complessiva – e “aperta” – imputazione, e i fatti nel concreto contestati agli odierni due imputati.

Già in questa fase è possibile rilevare che:

a) non emergono elementi per ritenere che sia Conte che Alessio fossero a conoscenza di operazioni di “scommesse” collegate al risultato concordato della partita Albinoleffe-Siena, né tanto meno di

“corruzioni” (promesse e/o dazioni di denaro) a qualche giocatore coinvolto: le valutazioni espresse dal Pm – anche nella memoria agli atti – si limitano ad esprimere concetti di “verosimiglianza” o “probabilità”, senza per altro alcun collegamento diretto con le dichiarazioni da parte dei principali attori dell’accusa (nella figura dei calciatori – coimputati – Coppola e Carobbio). Anche le intercettazioni estrapolate riguardanti conversazioni fra altri soggetti coinvolti nella complessa indagine – evidenziano unicamente un – riferito – tentativo di contattare Antonio Conte – senza che risultino agli atti riscontri in questo senso (né tanto meno – logicamente - l’eventuale contenuto della conversazione a cui avrebbe “potuto” partecipare Conte stesso). Ne consegue un quadro gravemente deficitario – in riferimento alla prova della conoscenza da parte degli odierni imputati Conte e Alessio - della esistenza di operazioni di scommesse collegate a partite del Siena, e di eventuali ipotesi/proposte di corruzione di giocatori e/o altri soggetti a rilevanza sportiva ;

b) l’unico effettivo “vantaggio” – o utilità – collegato al risultato della partita – può essere ravvisato, pertanto, nella – sola - agevolazione della squadra dell’Albinoleffe, utilità finalizzata ad ottenere i tre punti in occasione dell’ultima partita di campionato: la contestazione deve pertanto essere circoscritta a quella fattispecie penale relativa ad accordi fra soggetti tutti partecipanti con diversi ruoli all’evento sportivo diretti a concordare – preventivamente – un risultato fra le squadre in competizione;

c) l’unica condotta “attiva” (commissiva) ravvisabile dal capo di imputazione, risulta pertanto compendiata nel “benestare” che – il solo Conte (in quanto allenatore capo) – avrebbe prestato al risultato a favore dell’Albinoleffe;

d) la condotta – alternativa – omissiva – comune ad entrambi gli imputati – avrebbe avuto riguardo il “non aver impedito l’evento”, in una classica contestazione ai sensi dell’art. 40 cpv cp.

Gli elementi di prova offerti dalla Procura della Repubblica sono stati condensati in una memoria (lavoro veramente encomiabile, in quanto ha riguardato di fatto tutte le posizioni degli oltre 100 imputati nel presente procedimento) depositata agli atti e resa disponibile sulla piattaforma documentale (DIGIT SMART) in tempo reale, nella fase della stessa discussione, alle altre parti – condivisione che ha consentito una notevole accelerazione dei tempi tecnici dell’udienza e delle fasi della discussione.

Appare pertanto opportuno, oltre che estremamente funzionale, riportare le valutazioni espresse dal PM in merito, segnalando, sulla base delle precedenti premesse, come si ritiene rilevante in questa sede unicamente – per gli odierni imputati – la parte specifica alla – sola - partita Albinoleffe – Siena, unica per loro in contestazione. I “ruoli” propri dei soggetti citati nella memoria sono stati indicati nel capo di imputazione, al quale si rimanda.

ALBINOLEFFE-SIENA

"Si tratta della 42A ed ultima giornata del campionato di serie B ed il SIENA aveva già pacificamente conquistato la promozione in serie A, già concretizzatasi il 7.5.2011 con il pareggio in trasferta con il TORINO. Peraltro, come ha spiegato lo stesso CONTE nella sua memoria del 14.4.2015, il primo posto era diventato quasi una chimera e non dipendeva solo dal SIENA: "il SIENA avrebbe dovuto giocare a casa di una squadra che era in corsa per la salvezza, mentre l'Atalanta doveva giocare contro il GROSSETO, squadra di bassa classifica che aveva comunque già raggiunto l'obiettivo della salvezza. Per arrivare primi avremmo dovuto dunque vincere la nostra partita e confidare nel fatto che l'ATALANTA non vincessero contro il GROSSETO, circostanza che forse tra alcuni giocatori era ritenuta poco probabile sia per il divario tecnico tra le due squadre (28 punti di differenza in campionato), sia perché, come detto, il GROSSETO aveva poco o niente da chiedere al campionato."

Ne consegue che il SIENA poteva perdere senza danni, perché sarebbe arrivato quasi certamente, comunque, al secondo posto. Pertanto vi erano anche delle buone opportunità per scommettere sulla sconfitta del SIENA. La vicenda sembra essere distribuita in due fasi. In occasione della partita di andata dell'8.1.2011 c'è stato una sorta di accordo già con riferimento alla possibile situazione al momento del ritorno. L'iniziativa originaria non parte dai giocatori, ma da STELLINI, anche se coinvolge i primi. STELLINI manda CAROBBIO e TERZI a parlare con GARLINI e BOMBARDINI, quest'ultimo calciatore dell'ALBINOLEFFE già coinvolto in altre manipolazioni. Come ha riferito CAROBBIO secondo gli accordi la partita di ritorno sarebbe stata lasciata alla squadra che ne avesse avuto più bisogno. Non molto diversamente STELLINI, nella sua memoria, precisa: "ho poi aggiunto a CAROBBIO anche di dire loro che se noi avessimo già raggiunto i nostri obiettivi stagionali avremmo anche potuto lasciarli i punti e viceversa ottenerli da loro se ne avessimo avuto necessità". La diversità tra le due versioni verte su ciò che sarebbe stato alla base di questo primo accordo: mentre CAROBBIO, con considerazioni credibili, attribuisce a questo primo approccio la semplice intenzione della dirigenza di "portarsi avanti" in vista del prosieguo del campionato, STELLINI scomoda valutazioni di natura cavalleresca, che meritano poco spazio in questa realtà: il catenaccio del SIENA sul 2-1 avrebbe urtato la suscettibilità dei giocatori dell'ALBINOLEFFE, causando una sorta di rissa. Successivamente si sarebbero aggiunte parole poco simpatiche da parte di STELLINI. Pertanto questi avrebbe mobilitato CAROBBIO per stemperare le animosità: si stenta a credere che un semplice catenaccio, come sostiene STELLINI, possa generare una sorta di aspettativa morale ad un risarcimento a favore della squadra, nella specie l'ALBINOLEFFE, che lo

avrebbe subito. Sarebbe sorprendente che in tutte le occasioni in cui una squadra difenda con energia un risultato a lei "comodo", il fatto sia da considerarsi moralmente riprovevole. Ma ciò che rende parzialmente inattendibile la versione dello STELLINI è che, qualora veramente l'ALBINOLEFFE avesse subito un torto perdendo la partita d'andata, avrebbe potuto esserci spazio al massimo per un'elegante disponibilità da parte del SIENA, in occasione del ritorno, qualora la graduatoria e il punteggio l'avessero consentito, a concedere il risultato pieno. Invece lo STELLINI nel suo scritto considera anche l'ipotesi che in base a questo accordo il SIENA, in caso di bisogno, potesse pretendere lei di ottenere i tre punti. Pertanto sono le stesse parole di STELLINI ad evidenziare che quello dell'8 gennaio non è la promessa di un possibile risarcimento, ma un accordo diretto a tutelare la posizione di tutte e due le squadre. È evidente che la versione di CAROBBIO è più credibile e pertanto, sempre che anche la partita dell'andata non fosse già manipolata, e che la partita di ritorno dovesse essere quella della "restituzione del favore", questo primo approccio ha una finalità preventiva, cautelativa. Il SIENA conclude un accordo con una squadra con la quale ci sono dei buoni rapporti, accordo che può essere utile all'una ed all'altra squadra, **e che comunque si inserisce in un quadro di offerte e di reciproca utilità, ai sensi dell'art.1 della 1.1989.**- (grassetto da parte di questo Ufficio)."

In sostanza, è lo stesso Ufficio della Pubblica Accusa che, a prescindere dalle parzialmente diverse versioni fornite dallo Stellini e dal Carobbio, fa "retroagire" l'accordo, già di per sé idoneo a configurare, nell'ottica prospettata dallo stesso PM del reato di c.d. pericolo ai sensi dell'art. 1 della legge 89, alla fine della partita di andata fra Siena e Albinoleffe: "accordo" al quale – secondo lo stesso Carobbio, non aveva partecipato in alcun modo né Conte né Alessio, avendo ricevuto l'incarico dal solo Stellini.

Ne discende che non è ravvisabile, in questa fase iniziale, una condotta "commissiva" da parte egli imputati alla conclusione del "primo" accordo di reciproca utilità siglato all'esito della partita di andata del campionato fra le due squadre. (cfr altresì dichiarazioni del Coppola, che dichiarava di non sapere nulla degli accordi presi al termine della partita di andata, dei quali era venuto a conoscenza solo in sede della riunione tecnica antecedente alla partita Albinoleffe – Siena)

Prosegue il PM

"Il discorso è poi riemerso man mano che ci si avvicinava alla partita di ritorno, in calendario il 29 maggio 2011. Dalle concordi dichiarazioni di CAROBBIO e COPPOLA, l'allenatore CONTE affrontò il problema dell'esito da dare alla partita del 29 maggio ben prima della medesima, e cioè in sostanza dopo che il pareggio del 7.5.2011 con il TORINO aveva definitivamente spianato al SIENA le porte della serie

A, rimanendo in bilico con l'ATALANTA soltanto l'attribuzione del primo e del secondo posto. Secondo CAROBBIO (10.7.12 Proc.Fed.) ancora prima di ASCOLI-SIENA del 13.5.2011, e quindi con promozione già "in tasca", in occasione di una riunione "tecnica", CONTE affrontò l'argomento, invitando la squadra a "confermare o a chiamarsi fuori" dall'accordo preso in occasione del girone di andata, che (data anche la posizione in graduatoria del SIENA) prevedeva la vittoria dell'ALBINOLEFFE. Che questo discorso da parte di CONTE sia avvenuto una prima volta già in quel periodo, trova conferma nel fatto che CAROBBIO riferisce che l'unico che si dissociò fu MASTRONUNZIO che, in qualità di ex dell'ASCOLI, disse che sarebbe stato disposto a concedere la vittoria all'ALBINOLEFFE solo qualora si fosse garantito analogo trattamento anche all'ASCOLI. Per tale motivo CONTE gli avrebbe concesso di non partecipare (per gli incontri che rimanevano) alle gare e ai ritiri. E' evidente, quindi, che il discorso di CONTE non può che essere precedente ad ASCOLI-SIENA perché altrimenti non avrebbe senso la dissociazione di MASTRONUNZIO, della quale poi si parlerà. Non diversamente COPPOLA riferisce il 3.7.2013 davanti al P.M. di una riunione tecnica "dopo che era stata disputata la partita con il Torino", presenti lo "Staff" ed i giocatori. E' evidente che, anche per il COPPOLA, si tratta di un momento che segue la conquista della serie A, ma precede, come egli stesso più avanti precisa, le partite con l'ASCOLI, il VARESE e l'ALBINOLEFFE, che avrebbero potuto comunque consentire al SIENA di arrivare prima. In tale occasione, secondo COPPOLA, è riemerso il patto materialmente siglato da CAROBBIO e TERZI con l'ALBINOLEFFE, su iniziativa di STELLINI e CONTE avrebbe lasciato fare ai giocatori, avrebbe lasciato decidere ai medesimi come meglio credevano. Il discorso non sarebbe comunque terminato in occasione di quella riunione tecnica. Secondo CAROBBIO (29.2.12 Proc.Fed.) "in settimana si parlò molto in società tra calciatori, allenatore e società, dell'accordo raggiunto con l'ALBINOLEFFE in quanto alcuni avrebbero voluto tentare di vincere, nella speranza di arrivare primi e conseguire il premio primo posto (qualora l'ATALANTA non avesse vinto) , poi alla fine fummo tutti d'accordo, squadra ed allenatore, di lasciare il risultato all'ALBINOLEFFE" Peraltro CAROBBIO (29.2.12 Proc. Fed. e 17.4.12 P.M.) afferma di averne parlato una settimana prima della partita anche con Daniele FAGIANO, dirigente del SIENA, a conferma del fatto che la questione dell'accordo era di dominio pubblico."

A giudizio di questo Ufficio, i riferimenti prospettati fin qui dalla Pubblica Accusa non forniscono sufficienti indicazioni per individuare elementi per attribuire una condotta ancora "commissiva" a carico degli odierni imputati. Le valutazioni sopra espresse, a prescindere dalla credibilità o meno di quanto riferito dal Carobbio e dal Coppola (sulle quali si ritornerà in prosieguo), sono idonee a far emergere la "conoscenza" dell'accordo/dell'impegno preso da altri – nei confronti dell'Albinoleffe – all'interno della squadra, senza indicare alcun contributo causale "commissivo" in grado di incidere sull'accordo stesso.

Le ulteriori valutazioni espresse dalla Pubblica Accusa in riferimento alla "probabilità" o "plausibilità" della conoscenza da parte – almeno di Conte – in relazione al ruolo rivestito – anche dell'originaria – iniziale - iniziativa dello Stellini risultano prive di ogni elemento probatorio diretto, non essendo rinvenibili spunti in questo senso nelle dichiarazioni "accusatorie" – offerte sia dal Carobbio che dal Coppola.

"A questo punto, probabilmente il giorno prima della partita di ritorno, vi è stato un incontro tra i calciatori delle due squadre. Risulta dalle dichiarazioni complessivamente rese che POLONI, PASSONI, GARLINI e SALA, dell'ALBINOLEFFE, si recarono presso l'albergo che ospitava il SIENA e s'incontrarono nel parcheggio con COPPOLA, CAROBBIO e TERZI. Venne presa la decisione di rispettare il primo accordo, preso in occasione dell'andata, di dare la partita all'ALBINOLEFFE, anche se il tutto doveva essere necessariamente riconsiderato in occasione della riunione tecnica alla quale parteciparono anche STELLINI, CONTE ed ALESSIO. Questa riunione c'è stata e, secondo CAROBBIO, (p.m. 17.4.12) ha siglato definitivamente l'accordo: : la decisione definitiva di lasciare la partita all'Albinoleffe venne presa in occasione di una riunione tecnica che si svolgeva in occasione di un allenamento qualche giorno prima della partita di ritorno. Alla riunione erano presenti l'allenatore CONTE Antonio, il vice allenatore ALESSIO Angelo, il collaboratore tecnico STELLINI, il preparatore dei portieri SAVORANI, nonché tutta la squadra"

In pratica, il Pubblico Ministero sviluppa l'originaria impostazione - reato di frode sportiva, che si realizzerebbe nel momento in cui l'offerta dell'accordo-combine viene accettato dalla controparte (o anche meramente non rifiutato), e che in tale ottica si sarebbe consumato al termine della partita di andata - per individuare un momento successivo di "integrazione" della condotta criminosa, che può essere visto, nel caso di specie, ancora nella riunione tecnica pre-partita e da ultimo nell'incontro nel parcheggio che ospitava il Siena (al quale non avevano partecipato né Conte né Alessio).

Ne uscirebbe un reato a formazione progressiva, dove una serie di accordi successivi nel tempo andrebbero a "rafforzare" l'iniziale patto criminale, con la possibilità di "aggiungere" altri correi.

"Ma anche a voler ritenere che l'originaria iniziativa di STELLINI fosse autonoma, ci fu comunque un'adesione di CONTE, definita nell'imputazione quale "benestare". Il comportamento che viene attribuito a CONTE nell'imputazione di cui alla richiesta di rinvio a giudizio, è un comportamento certamente di segno positivo: l'allenatore " era d'accordo" – secondo CAROBBIO. Questo sarebbe avvenuto dopo una lunga ed approfondita discussione in società, con la partecipazione della società stessa, dell'allenatore e dei calciatori: "alla fine fummo tutti d'accordo, squadra ed allenatore, di lasciare il

risultato all'Albinoleffe" . "la decisione definitiva di lasciare la partita all'Albinoleffe venne presa in occasione di una riunione tecnica che si svolgeva in occasione di un allenamento qualche giorno prima della partita di ritorno. Alla riunione erano presenti l'allenatore CONTE Antonio, il vice allenatore ALESSIO Angelo, il collaboratore tecnico STELLINI, il preparatore dei portieri SAVORANI, nonché tutta la squadra. Tutti furono d'accordo e avendone parlato con FAGGIANO, desumo che anche la dirigenza ne fosse al corrente".

Secondo COPPOLA CONTE ribadì che lui ci teneva ad arrivare primo, ma che, qualora la squadra si fosse ritenuta impegnata dall'accordo con l'ALBINOLEFFE ci avrebbe lasciato fare.. A CONTE, ma evidentemente anche ad ALESSIO, che non solo era presente, ma anche tra le persone che furono d'accordo (per non parlare di STELLINI, che addirittura era all'origine dell'accordo e che mandò CAROBBIO e TERZI a parlare con l'ALBINOLEFFE), è contestato un comportamento positivo. Se CONTE non è addirittura coinvolto nella scommessa, se non si vuole ritenere, ma il P.M. lo ritiene, che abbia concorso con STELLINI nell'iniziativa relativa alla partita dell'8 gennaio 2011, è comunque un soggetto che si esprime positivamente circa la volontà dei calciatori di alterare."

Ritiene questo Ufficio che stando alle stesse dichiarazioni rese da Carobbio e Coppola, non emerga alcun elemento "rafforzativo" dell'accordo cd fraudolento attribuibile agli odierni imputati in relazione a quanto avvenuto nella riunione tecnica.

I due riferiscono alcune circostanze ovvero:

- A) che Conte – e Alessio – sapevano che era stato preso – da altri – un accordo per lasciare la partita all'Albinoleffe;
- B) che Conte ci teneva ad arrivare primo in campionato e che il traguardo era ancora possibile;
- C) che in ogni caso se la squadra si sentiva obbligata, (Conte) li avrebbe "lasciati fare".

In sostanza, non è possibile ritenere che la coppia Conte – Alessio avessero "aderito" all'accordo criminoso, apportandovi un proprio concreto contributo causale: è unicamente, stando alle dichiarazioni di Carobbio-Coppola – un atteggiamento "connivente", ovvero di sostanziale indifferenza ("laissez-faire") sull'esito sportivo del singolo evento.¹

E' del resto la stessa impostazione della Pubblica Accusa, contestualizzata nel capo di imputazione, che porta a valutare quella riunione tecnica come un momento in cui – a fronte di un accordo di *combine* già preso (e quindi a reato consumato) si poteva solo "impedire" l'evento, ovvero evitare che la partita non fosse giocata in maniera irregolare.

¹ CAROBBIO ha dichiarato il 10.7.12 alla Procura Federale:

"in relazione alla gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29.5.11, nel confermare tutto quanto già dichiarato all'autorità giudiziaria ordinaria e sportiva, preciso che l'allenatore era d'accordo nel concedere la vittoria all'ALBINOLEFFE per farla accedere ai play out, anche se lasciò a noi la decisione finale, ricordandoci comunque che, in caso di una nostra vittoria e di un risultato non positivo dell'ATALANTA, saremmo ancora riusciti a vincere il campionato; si decise in ogni caso di rispettare gli accordi assunti nel girone di andata;

Il Pm individua la condotta "fraudolenta" – attribuita per altro all'intera squadra – nel "disimpegno" nell'affrontare la partita. Appare evidente come in sede penale individuare le caratteristiche di tale condotta – che si traduce in una insufficiente predisposizione psico-fisica all'impegno e dedizione all'evento sportivo – risulta particolarmente difficile: la prova di tale condotta in ambito penale, per altro, diventa di fatto "diabolica" se non si traduce – invece - in condotte visibili e "attive" – quale un eclatante procurato penalty, falli o condotte da espulsione ecc, o addirittura preventivi accordi sulle modalità con le quali calciare il procurato rigore (qui non contestate specificatamente).

L'unica effettiva azione potenzialmente idonea ad individuare un possibile "contributo" causale da parte dell'allenatore poteva essere a questo punto l'esclusione dalla rosa dei giocatori scesi in campo di colui o coloro che avessero manifestato la propria contrarietà all'accordo raggiunto.

In questo contesto, il Pm non ha ritenuto di contestare nel capo di imputazione alcuna specifica condotta ad Antonio Conte, seppur tale aspetto sia stato ripreso nella memoria e in sede di discussione relativamente alla posizione del calciatore del Siena **Mastronunzio**. Infatti, secondo il – solo – Carobbio (Coppola non riferisce nulla in merito a questa circostanza) nella citata riunione tecnica pre-partita Mastronunzio si sarebbe dimostrato non ostativo all'accordo solo a condizione che uguale trattamento fosse stato riservato anche all'Ascoli, sua vecchia squadra di appartenenza (circostanza che va ad incidere – ma non rileva in questo momento – anche sulla "datazione" di tale riunione tecnica). Ne sarebbe seguita – secondo l'orientamento prospettato dal PM, la esclusione dalla rosa per le successive partite (come confermato dai tabellini) a conferma della veridicità delle affermazioni fornite dal Carobbio.

Mastronunzio per altro non viene sentito dal PM, su questa circostanza, rinvenendosi solo le dichiarazioni rese alla Procura Federale in data 27 marzo 2012. In tale sede Mastronunzio a specifica domanda sulla partita AlbinoLeffe – Siena del 29 maggio 2011 rispondeva *"non ho nulla da riferire a riguardo, in quanto non ricordo nulla di particolarmente rilevante né ricordo in quale albergo alloggiavamo, né mi risulta che alcuni miei compagni di squadra, nei giorni immediatamente prima della gara, abbiano incontrato estranei o tesserati avversari"*. A fronte di tali dichiarazioni del testimone diretto interessato, sembra assai difficile, nel contesto, ritenere che la decisione di escluderlo dalla "rosa" dei giocatori – anche in relazione alla partita qui in discussione – fosse da collegare alla volontà dell'allenatore Antonio Conte di "contribuire" – con una azione "commissiva" – alla realizzazione dell'accordo "fraudolento" – e non per problemi fisici, o attinenti ad altri aspetti di professionalità – come emerso dalle dichiarazioni difensive dello stesso Conte e dai comunicati della società (versione difensiva "alternativa" che deve ritenersi pertanto plausibile, o comunque possibile, non trovando concreti elementi di smentita dai contributi offerti dall'Accusa).

Rilevando nuovamente, per altro, come tale condotta "commissiva" non sia stata specificatamente contestata in questa sede in relazione al "mezzo fraudolento", in relazione al capo di imputazione e alla sua

"cristallizzazione" all'esito dell'ammissione al rito abbreviato (rito non integrato da attività istruttorie e di conseguenza da nuove contestazioni da parte dell'ufficio del Pm ex art 441 bis cpp).

Ne consegue pertanto che il "benestare" ipotizzato dal Pm non può che tradursi, in questa sede, che in un atteggiamento di mera "connivenza" o al più in un'azione "omissiva", individuabile in quel mancato intervento di richiamo al "doveri" relativi al corretto comportamento sportivo.

Aspetti che portano all'analisi della contestazione alternativa ex art 40 cpv cp formulata dal Pubblico Ministero.

Prosegue il PM

"LA POSIZIONE DI GARANZIA DI CONTE ALESSIO e STELLINI. L'OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO.

Esaminiamo, tuttavia, l'ipotesi, subordinata della subordinata, e cioè che il suo, e quello di ALESSIO (nonché, evidentemente, quello di STELLINI, raggiunto, tuttavia, da ben altri elementi circa un suo comportamento positivo), sia stato un comportamento puramente contemplativo, raffrontabile a quello di un mero spettatore di ciò che accade suo malgrado, comportamento che in qualche modo si riassume nella c.d. "omessa denuncia". Esaminiamo, quindi, se CONTE avesse la possibilità, senza incorrere nel reato di frode sportiva, di "omettere" ogni iniziativa, consistente nella denuncia del fatto, o anche in altri comportamenti. Esaminiamo il problema della posizione di garanzia". Sappiamo che il reato omissivo improprio è quello che si configura con il mancato impedimento di un evento dannoso. Il soggetto rimasto inerte deve avere l'obbligo giuridico di attivarsi e quindi rivestire una "posizione di garanzia" nei confronti del bene protetto.

Nel caso di specie il bene protetto non può essere che l'interesse che la competizione si svolga correttamente, senza che il risultato sia alterato. Ci si chiede se a CONTE incomba soltanto l'obbligo, penalmente sanzionato, di non contribuire positivamente alla manipolazione della partita, o se su di lui incomba un qualche obbligo di intervento per evitare che i suoi calciatori alterino il risultato "naturale" della partita, una volta che ne venga a conoscenza.

La giurisprudenza non è stata sempre costante nell'individuare la fonte della posizione di garanzia, ma vi è stata sempre una certa tendenza ad ampliare il novero delle situazioni in cui incomberebbe al soggetto l'obbligo di impedire l'evento. Certamente non è mai stato messo in dubbio che detto obbligo possa avere origine contrattuale.

Si veda, tra le più recenti la massima della Sez.4 che in data 27.1.2015 si è espressa nel senso che "ai fini dell'operatività della così detta clausola di equivalenza di cui all'art.40 cpv. cod.pen. nell'accertamento degli obblighi impeditivi gravanti sul soggetto che versa in posizione di garanzia, l'interprete deve tener presente la fonte da cui scaturisce l'obbligo giuridico protettivo, che può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante ... "

Particolarmente completa nella disamina la sentenza della S.C. Sez.IV 10.6.2010 che si è espressa nel senso che "per attribuire

ad una condotta omissiva umana un'efficacia causale, è necessario che l'agente abbia in capo a sé la c.d. "posizione di garanzia" e che cioè, in ragione della sua prossimità con il bene da tutelare, sia titolare di poteri ed obblighi che gli consentono di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico la cui integrità egli deve garantire".

Nella motivazione si legge altresì che "perché nasca una posizione di garanzia, è necessario che: vi sia un bene giuridico che necessiti di protezione e che da solo il titolare non è in grado di proteggere; che una fonte giuridica (anche negozia/e) abbia la finalità della sua tutela; che tale obbligo gravi su una o più specifiche persone; che queste ultime siano dotate di poteri impeditivi della lesione del bene che hanno <preso in carico>".

Invero i titolari della posizione di garanzia devono essere forniti dei necessari poteri impeditivi degli eventi dannosi. Il che non significa che dei poteri impeditivi debba essere direttamente fornito il garante, è sufficiente che gli siano riservati i mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari per evitare che l'evento dannoso venga cagionato, per la operatività di altri elementi condizionanti di natura dinamica.

La S.C. rammenta di aver affermato che la posizione di garanzia può avere una fonte normativa non necessariamente di diritto pubblico ma anche di natura privatistica, anche non scritta, e che addirittura possa trarre origine da una situazione di fatto, da un atto di volontaria determinazione, da una precedente condotta illegittima che costituisca il dovere di intervento e il corrispondente potere giuridico, o di fatto, che consente al soggetto garante, attivandosi, di impedire l'evento (Es. Cass. Sez. 4" 22.10.2008).

La giurisprudenza di legittimità, oltre a ritenere consentito il sorgere di una posizione di garanzia in base al contratto, ha altresì ritenuto sufficiente a fondare l'esistenza di una posizione di garanzia perfino l'assunzione volontaria e unilaterale di compiti di tutela al di fuori di un preesistente obbligo giuridico con la "presa in carico" del bene.

Il potere impeditivo (sempre Sez. V IV" 10.6.2010) : "La posizione di garanzia può essere distinta in "obbligo di protezione" di uno specifico bene da qualsiasi possibile pericolo che ne attenti l'integrità; "obbligo di controllo" in relazione a determinate fonti di pericolo, per la tutela di tutti i beni che potrebbero essere offesi.

In particolare, l'obbligo di controllo è ricollegato ad una concreta prossimità del garante con il bene in ragione della signoria che egli abbia in ordine a situazioni potenzialmente pericolose, connesse a suoi poteri di organizzazione e di comando... la posizione di garanzia richiede l'esistenza di poteri impeditivi che, però, possono anche concretizzarsi in obblighi diversi e di minore efficacia, rispetto a quelli direttamente e specificamente volti ad impedire il verificarsi dell'evento."

..."In conclusione può affermarsi che un soggetto è titolare di una posizione di garanzia, se ha la possibilità, con la sua condotta attiva di influenzare il decorso degli eventi indirizzando/i verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico da lui preso in carico".

LA POSIZIONE DI GARANZIA DI CONTE, ALESSIO... si chiede, a questo punto, se, alla stregua dei principi sopra esposti, su CONTE, ALESSIO...incombessse, o meno, un obbligo di attivazione non appena i predetti

- qualora non fossero responsabili già di un comportamento positivo nella manipolazione (e per STELLINI la circostanza è certa) - avessero appreso che i giocatori avevano deciso di alterare, come hanno in concreto alterato, il risultato della competizione.

Si è appena visto che la fonte della posizione di garanzia, e conseguentemente dell'obbligo di intervento, può avere un'origine privatistica, addirittura non scritta, fino al punto di trarre origine perfino da situazioni di fatto.

Ebbene, gli accordi collettivi in vigore, a partire dal 1990, all'epoca tra allenatori professionisti e società sportive, ma anche succedutisi nel corso degli anni, sempre con il medesimo contenuto, affermano che l'allenatore ha l'obbligo di sorvegliare la condotta morale e sportiva dei calciatori, e "di mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, nonché di " fornire esempio di disciplina e di correttezza civile e sportiva. Qualora non bastasse, vengono in considerazione anche il dovere di " disciplinare' la condotta morale e sportiva dei giocatori" e quello di essere "esempio di disciplina e correttezza sportiva", previsto nei confronti dei tecnici dal Regolamento del settore tecnico approvato dalla F.I.G.C. il 27.7.2005, nonché da quello analogo, pubblicato il 2.8.2010. Pertanto un allenatore (ed evidentemente anche il suo vice) non solo, come tutti i calciatori, non può partecipare positivamente alla manipolazione di una partita, dando loro il via libera, in questo caso rendendosi responsabile della frode sportiva per un comportamento positivo, ma non può neanche "rimanere alla finestra", perché esiste un principio che lo obbliga ad intervenire.

Del resto, in cosa si concretizza la sua posizione se non in quella connessa a poteri di organizzazione e di comando ai quali fa riferimento la sentenza appena citata per indicare la sussistenza di un obbligo di controllo? E' l'allenatore il "signore della squadra", colui che impartisce le direttive, che stabilisce la strategia, che è certamente, quanto alle scelte calcistiche", nella posizione di condizionare l'operato della squadra e dei singoli calciatori.

.....Sia pure per il raggiungimento di una finalità di eccellenza sportiva e di rendimento, e cioè l'affinamento delle condizioni fisiche e tecniche, l'allenatore può contrattualmente, e di fatto, interferire pesantemente perfino sulla vita familiare di un calciatore. Teniamo conto che nell'accordo collettivo del 21.12.2011 si dice al punto 17.2 che " la società non potrà effettuare ingerenze nel campo delle competenze tecniche dell'allenatore" il che significa che non può, ad esempio, incidere sulla formazione o sulle stesse scelte strategiche, quali possono essere anche semplicemente impegnarsi più o meno in una determinata partita ai fini del migliore risultato complessivo nel campionato. Del resto al punto 18.2 si afferma che l'Allenatore "dovrà

organizzare l'attività della squadra a lui affidata". Se andiamo indietro al precedente contratto, quello dell'1.7.1990, leggiamo analogamente all'art.17 che "la società non potrà, inoltre, effettuare alcuna ingerenza nel campo delle competenze tecniche dell'allenatore" e all'art.18 "l'allenatore...si impegna... ad attuare l'indirizzo tecnico, l'allenamento e ad assicurare l'assistenza nelle gare della o delle squadre a lui affidate di cui assume la responsabilità".

Si tratta di norme contenute in contratti collettivi, ma anche se non esistesse questa normativa, o se queste norme non fossero in vigore al momento della partita, è evidente che esiste di fatto una sua responsabilità, legata alla sua posizione di soggetto in posizione di comando.

Ma quali sono, per usare i termini della sentenza, i "poteri ed obblighi che gli consentono di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico la cui integrità egli deve garantire"?

Uno dei poteri è proprio quello che CONTE e ALESSIO hanno violato commettendo un' "omessa denuncia": avrebbero potuto evitare l'alterazione del risultato della partita qualora avessero denunciato il programma illecito, non solo alla Procura federale, ma, trattandosi di un illecito penale, anche all'Autorità Giudiziaria od alla Polizia Giudiziaria. CONTE, inoltre, avrebbe potuto estromettere dalla formazione i giocatori che intendevano alterare l'esito della partita. E' indubbio, inoltre, che l'allenatore ha un potere disciplinare nei confronti dei suoi giocatori."

Il Pm, quindi, dopo l'articolata premessa, individua esattamente le due condotte che l'allenatore Conte – e il secondo Alessio, avrebbero dovuto porre in essere: denunciare l'ipotesi di "combine" alla Procura Federale e alla Autorità Giudiziaria (in quanto reato già "consumato"), e/o estromettere dalla formazione i giocatori che intendevano alterare l'esito della partita.

Sulla prima, è facile osservare trattarsi di una condotta per "omessa denuncia" che "esula" dal contesto di cui all'art. 40 cpv cp. Se l'illecito di omessa denuncia è certamente sanzionato da una espressa previsione in sede di Giustizia Sportiva (entrambi gli imputati hanno definito la propria posizione in quella sede) non può dirsi che sia possibile ravvisare una analoga specifica condotta sanzionata – anche - in sede penale.

E' pacifico infatti che l'omessa denuncia presupponga un mancato concorso nel reato del quale si è venuti a conoscenza, e che il principio di tipicità imponga di limitare le condotte sanzionate penalmente per "omessa denuncia" esclusivamente ai casi previsti dalla legge – che per quanto qui interessa, non possono che essere quelli di cui all'art. 361, 362 e 364 cp. Ebbene non ricoprendo l'allenatore di una squadra di calcio professionista il ruolo di pubblico ufficiale né quello di incaricato di pubblico servizio rimarrebbero i soli casi di cui all'art. 364 cp, che certamente come tipologia di reato non contemplano quelli di cui all'art. 1 legge 401/89.²

² De iure contendo, è certamente auspicabile un "allineamento" fra l'ipotesi prevista dall'ordinamento sportivo e la specifica

Si osserva inoltre come sia la stessa L. 401/89 – art. 3 che preveda un obbligo di rapporto all’Autorità Giudiziaria – in relazione alla conoscenza di condotte suscettibili di essere valutate come reato ai sensi dell’art. 1 L. 401/89, ai – soli - presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell’art. 1³.

Ne consegue, in maniera evidente, che l’allenatore e tanto meno il vice allenatore di una squadra di calcio, che non ricoprono anche un ruolo di “organo” di disciplina, non sono “obbligati” alla comunicazione dell’eventuale notizia di reato di una “frode sportiva” all’Autorità Giudiziaria.

Sulla condotta di esclusione dei giocatori aderenti all’accordo, si concorda effettivamente con il Pubblico Ministero che l’allenatore, in relazione allo specifico ruolo assunto, e alla tutela contrattuale e ordinamentale sportiva dedicata, avesse certamente l’effettivo potere di escludere quei giocatori che avessero palesato il raggiunto accordo di “combine”. Del resto la soluzione è coerente anche con la stessa disciplina sportiva: saputo dell’accordo in frode alla lealtà sportiva, scattava l’obbligo per il federato di denunciare il fatto all’Autorità Sportiva, e di conseguenza, eliminare per quanto possibile le interferenze sul regolare esito della gara, se in suo potere, in mancanza di provvedimenti di imperio esterni.

Potere – e dovere – che non può essere esteso alla posizione di Alessio, vice allenatore, in quanto non “delegato” (e quindi senza traslazione di poteri) dall’allenatore capo, che conservava pieni poteri in merito alla formazione della squadra, con sufficiente autonomia – contrattuale - anche nei confronti della dirigenza (Conte che non risultava stando agli atti squalificato per quell’evento sportivo).

L’analisi pertanto si “sposta” sulla prova – in questa sede – di alcuni presupposti:

- a) che Conte sapesse effettivamente dell’accordo;
- b) che Conte sapesse quali giocatori partecipassero a tale accordo;
- c) che Conte fosse nella materiale possibilità di sostituire tali giocatori con altri non coinvolti;

fatti specie penale, stante gli innegabili effetti rafforzativi alla tutela del bene giuridico relativo alla lealtà sportiva.

In relazione a tutti questi punti, ritiene questo Ufficio che sussista un difetto di prova, non suscettibile di valida integrazione attraverso una istruttoria integrativa in questa sede.

Sulla base delle dichiarazioni accusatorie di Carobbio e Coppola, (le uniche proposte dalla Pubblica Accusa) dopo la discussione nella riunione tecnica "tutta" la squadra si era dichiarata d'accordo – anche lo staff – a lasciare la partita all'Albinoleffe.

Si è già visto come sia difficile ravvisare il momento di consumazione del reato, avendo avuto una formazione "progressiva" nella stessa impostazione accusatoria – da un accordo già concluso al momento della partita di andata fra le due compagini, (forse) alla riunione tecnica antecedente alla partita con l'Ascoli – alla riunione tecnica di alcuni giorni prima e da ultimo all'incontro il giorno precedente la partita con l'Albinoleffe presso il PARK Hotel ove alloggiava la squadra senese.

In relazione ai tre passaggi progressivi può affermarsi stando alle emergenze processuali che vi sia la prova certa solo dell'incontro presso il PARK HOTEL che ospitava il Siena fra alcuni giocatori del Siena e quelli dell'Albinoleffe (dichiarazioni del Carobbio, Sala, Poloni e Passoni concordi).

Non vi è prova che dopo questo incontro, utilizzato anche per definire nei particolari le modalità della sconfitta, Conte e Alessio avessero avuto aggiornamenti, ed in particolare su quali giocatori avessero deciso di aderire effettivamente all'ipotesi di combine.

Sull'accordo "iniziale" (al termine della partita di andata) vi sono le dichiarazioni di Carobbio, solo parzialmente riscontrate da quanto dichiarato da Stellini (e non confermate né da Terzi né da Coppola⁴).

Era certamente onere dell'accusa contestare – a giudizio di questo Ufficio - non solo la condotta doverosa omessa (non contemplata nel capo di imputazione, e richiamata genericamente fra i "doveri" imputabili all'allenatore) ma anche individuare quali giocatori dovevano essere sostituiti, in quanto propensi a non impegnarsi nell'imminente incontro.

La circostanza che a fronte delle dichiarazioni di un accordo di *combine* che aveva trovato – stante alle dichiarazioni accusatorie del Carobbio e del Coppola – l'adesione dell'intera squadra non siano state mosse specifiche contestazione a tutti i giocatori del Siena partecipanti a quell'incontro evidenzia di per sé le difficoltà per la Pubblica accusa di individuare quali fossero gli effettivi giocatori interessati dall'accordo: il che rende di conseguenza impossibile individuare quella condotta attiva che avrebbe dovuto invece porre in essere Conte (che in quest'ottica accusatoria alternativa non partecipava all'accordo) in qualità di

⁴ COPPOLA ha dichiarato al P.M. il 3.7.2013:

A.D.R.: non so nulla della presunta iniziativa di STELLINI nei confronti di CAROBBIO con riferimento alla partita di andata dell'8 gennaio 2012. In particolare non ho mai sentito STELLINI fare riferimento ad accordi o promesse intervenute in occasione della partita di andata che avrebbero dovuto essere rispettati in occasione della partita di ritorno." Coppola che più tardi nello stesso verbale affermava – in sostanziale contraddizione che "STELLINI confermò la cosa e cioè che c'era stato questo accordo con l'ALBINOLEFFE.

allenatore.

La scelta per altro fatta in sede di indagini preliminare da parte del Pubblico Ministero di non sentire (in veste di testimoni o indagati) gli altri giocatori del Siena presenti alla riunione tecnica ha aperto la strada alla indagini difensive (ex 391 bis cpp e ss) che hanno portato alla allegazione in questa sede di alcune dichiarazioni testimoniali (come tali da doversi ritenere a tutti gli effetti, non risultando nessuno di loro fra gli indagati) di giocatori del Siena, che hanno tutti negato di aver partecipato ad una riunione tecnica antecedente alla partita Albinoleffe – Siena nella quale si sarebbe parlato della possibile combine (vedi memoria a favore di Terzi – e dichiarazioni difensive depositate relative alle sit di *Vergassola Simone*, nato a La Spezia il 24 gennaio 1976, *Sestu Alessio*, nato a Roma il 29 settembre 1983, *Del Grosso Cristiano*, nato a Giulianova (TE) il 24 marzo 1983; *Bolzoni Francesco*, nato a Lodi il 7 maggio 1989.)

In sostanza, numerosi testimoni (essendo tali in quanto mai indagati) negano che all'interno di una riunione tecnica pre-partita si sia mai parlato di un accordo di combine, ed in particolare in riferimento alla partita in contestazione.

Ne consegue, a giudizio di questo Ufficio, che le chiamate in correità di Carobbio e - in parte - del Coppola risultano certamente riscontrate in merito all'ultimo accordo il giorno prima antecedente alla partita avvenuto presso il PARK HOTEL che ospitava la squadra del Siena, senza raggiungere, a giudizio di questo Ufficio, sufficienti elementi di riscontro "individualizzanti" in ordine all'effettivo contenuto della "riunione" tecnica, a fronte delle dichiarazioni difensive dei coimputati (Conte, Stellini, Terzi), e delle dichiarazioni testimoniali rese da altri giocatori che hanno escluso che si fosse nella circostanza parlato e trovato un accordo di illecita combine (anche in riferimento al altre partite del Siena in quel campionato).

Ne consegue, a giudizio di questo Ufficio l'assoluzione di Conte e Alessio per non aver commesso il fatto.

PQM

Visti gli art. 442, 530 cpv cpp assolve Conte Antonio e Angelo Alessio dal reato a loro ascritto per non aver commesso il fatto

Cremona 16/5/2016